

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN
AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE**

(del 15.09.2014)

aggiornata con RM del 22.08.2016

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO, SPORTIVO E MUSICALE

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- gli art.li 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'articolo 170 del Regolamento comunale (14.12.2009);
- la risoluzione municipale del 15.09.2014 e successiva modifica del 22.08.2016

ordina

CAPITOLO I

Norme generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la concessione di:

- a) sussidi (borse di studio) in ambito educativo;
- b) aiuti finanziari per l'acquisto del materiale scolastico (libri di testo);
- c) aiuti finanziari per attività sportive;
- d) aiuti finanziari per attività musicali;
- e) aiuti finanziari per la frequenza a colonie estive.

Art. 2

Aventi diritto

a) borse di studio

La concessione di sussidi, sottoforma di borse di studio, è attribuita a studenti in età compresa tra i 19 e i 28 anni compiuti che sono iscritti:

- all'università o istituti equivalenti pubblici o privati, svizzeri o stranieri riconosciuti;
- a cicli di studio a tempo pieno della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) o istituti analoghi con sede in Svizzera o all'estero;
- a corsi di perfezionamento post-universitario come pure per corsi post-formazione o post-diploma nell'ambito della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) o istituti analoghi, con sede in Svizzera o all'estero;

b) materiale scolastico

La concessione di aiuti finanziari per l'acquisto di materiale scolastico (libri di testo) è attribuita a giovani studenti in età tra i 15 e i 19 compiuti che frequentano, in Svizzera:

- il liceo o la scuola cantonale di commercio presso un istituto pubblico o privato;
- le scuole professionali secondarie a tempo pieno;
- le scuole professionali per apprendisti.

c) aiuti finanziari per attività sportive

La concessione di aiuti finanziari per attività sportive è attribuita a:

- giovani fra i 6 e i 20 anni compiuti iscritti ad una società sportiva con sede in Svizzera e praticanti un'attività agonistica, che comprovino la frequenza nella misura di almeno l'80%.

d) aiuti finanziari per attività musicali

La concessione di aiuti finanziari per attività musicali è attribuita a:

- giovani fra i 6 e i 20 anni compiuti iscritti al Conservatorio della Svizzera italiana o altra scuola di musica riconosciuta in Svizzera, che comprovino la frequenza nella misura di almeno l'80%.

e) colonie estive

La concessione di aiuti finanziari per la frequenza a colonie estive è attribuita a:

- giovani fra i 6 e i 15 anni compiuti iscritti ad un corso Gioventù e Sport o altra colonia organizzata nel periodo estivo e con sede in Svizzera, che comprovino la frequenza nella misura di almeno l'80%.

Art. 3

Rapporti con i sussidi cantonali o di altri enti

Il sussidio o aiuto finanziario è di regola complementare a quelli erogati dallo Stato, da privati o da altri enti nei settori di cui ai capoversi precedenti.

CAPITOLO II

Finanziamento, importi e condizioni

Art. 4

Finanziamento

Il Consiglio comunale, stabilisce annualmente, nell'ambito del preventivo, l'importo a disposizione del Municipio per l'erogazione di sussidi ed aiuti finanziari.

Art. 5

Limite dei sussidi/aiuti

Per singola partecipazione vengono assegnati i seguenti importi massimi:

Borse di studio	fr. 2000.—
Materiale scolastico	costo effettivo, massimo fr. 400.— per allievi del liceo e della scuola cantonale di commercio costo effettivo, massimo fr. 300.— per le altre scuole
Attività sportive	quota sociale effettiva, massimo fr. 200.—
Attività musicali	quota d'iscrizione effettiva, massimo fr. 200.—
Colonie estive	quota effettiva, massimo fr. 400.—

Art. 6
Domicilio

¹Il richiedente deve essere domiciliato da almeno 3 anni a Paradiso al momento dell'esame della domanda da parte del Municipio. Per gli stranieri è ammesso il permesso C (CE/AELS), altri permessi non sono validi.¹

²Nel caso di trasferimento del domicilio durante l'anno scolastico, il sussidio/aiuto assegnato è versato nella misura del 50% se il trasferimento avviene durante il primo semestre; se lo stesso ha luogo nel secondo semestre già iniziato il sussidio viene versato integralmente.

Art. 7
Durata del sussidio o degli
aiuti finanziari

Il sussidio è concesso, di anno in anno, per la durata del ciclo di studi necessario per l'ottenimento della licenza universitaria o della licenza SUP.

a) borse di studio

In casi eccezionali il sussidio può essere concesso per un ulteriore anno.

b) materiale scolastico

L'aiuto finanziario è concesso, di anno in anno, per la normale durata del ciclo di studi necessario per l'ottenimento della licenza.

c) aiuto finanziario per
attività sportive

L'aiuto finanziario per attività sportive è concesso di anno in anno.

d) aiuto per attività musicali

L'aiuto finanziario per attività (scuole) di musica è concesso di anno in anno.

e) aiuto per colonie estive

L'aiuto finanziario per colonie estive è concesso limitatamente al periodo di effettiva frequenza.

Art. 8
Condizioni particolari

¹Gli studi e i corsi di post-formazione universitaria sono sussidiati unicamente se in stretta relazione con il diploma conseguito.

²Il beneficiario del sussidio può svolgere un'attività professionale unicamente:

- nel caso di attuazione di post-formazione o di post-diploma presso le Scuole universitarie professionali;
- se la stessa ha prevalente funzione di ricerca o di perfezionamento scientifico.

³Il sussidio non è corrisposto se l'attività professionale è pari o superiore al 50%.

⁴Il reddito imponibile del richiedente non deve superare quello fissato annualmente dal Municipio.

¹ paragrafo modificato con RM 22.08.2016

CAPITOLO III

Modalità

Art. 9

Concorso
Esame della domanda
Decisione

¹L'assegnazione dei sussidi/aiuti finanziari avviene in conformità del bando di concorso aperto annualmente dal Municipio.

²Ogni avente diritto deve presentare la richiesta attraverso il modulo ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria comunale o la Direzione dell'Istituto scolastico.

³L'esame della domanda e la proposta di assegnazione del sussidio/aiuto finanziario avviene per il tramite della Direzione dell'Istituto scolastico.

⁴Per ogni richiesta formulata entro i termini, il Municipio rilascerà una decisione di accettazione o rifiuto.

Art. 10

Limiti di reddito borse di studio

¹I limiti di reddito imponibile per l'assegnazione di borse di studio sono definiti come segue:

- fr. 30'000.— per le persone sole, aventi 18 anni compiuti, con economia domestica propria;
- fr. 50'000.— per le famiglie e/o famiglie monoparentali con cumulo dei redditi.

²I limiti di reddito sono desunti dall'ultima notifica di tassazione valida, dei genitori o del richiedente stesso.

³Per i sussidi di cui all'art. 8 il Municipio richiede la situazione fiscale e salariale del richiedente.

Art. 11

Prova della frequenza /
pagamento quote o materiale

¹I sussidi e gli aiuti di cui all'art. 2 sono di regola versati nel corso del mese di settembre di ogni anno.

²L'assegnazione degli aiuti finanziari avviene sulla base dei seguenti criteri generali per singola richiesta:

Borse di studio	- della comprovata frequenza al I. semestre di studio; - della documentata iscrizione e del pagamento della relativa tassa; - del comprovato pagamento della tassa per il II. semestre.
Materiale scolastico (libri di testo)	del comprovato pagamento del materiale scolastico e della dichiarazione rilasciata dalla direzione della scuola attestante l'obbligo all'acquisto.
Attività sportive e/o musicali	del comprovato pagamento delle quote sociali nell'ambito di attività sportive e/o musicali e della dichiarazione rilasciata dalla Società sportiva o direzione della scuola di musica che comprovi la frequenza nella misura di almeno l'80%.

Colonie estive	del comprovato pagamento della quota (relativa al corso/colonia estiva effettuate) e della dichiarazione rilasciata dalla direzione del corso/colonia che comprovi la frequenza nella misura di almeno l'80%.
-----------------------	---

³E' discrezione del Municipio introdurre nuovi criteri per l'assegnazione dei sussidi/aiuti finanziari.

⁴Non si dà luogo alla concessione di sussidi/aiuti finanziari qualora il richiedente fosse in mora con il pagamento delle imposte o altri tributi comunali.

CAPITOLO IV

Disposizioni e applicazioni finali

Art. 12

Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 16 settembre 2014

Approvato con RM 15.09.2014

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 22.08.2016	29.08.2016 / 27.09.2016